

Associazione NEW FUN VILLAGE

30016 Jesolo (VE) – Via Mameli n. 61/H

Partita IVA 04123000277

* _ * _ *



Verbale di Assemblea degli associati ai sensi del d.l.vo n. 117/2017

Il giorno lunedì 17 Aprile 2022, alle ore 20.30, presso lo Studio del dott. Alessandro PERISSINOTTO, dottore commercialista in Jesolo (VE), Via Mameli 107, si è riunita l'Assemblea in forma straordinaria dell'Associazione NEW FUN VILLAGE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *approvazione delle proposte modifiche del nuovo statuto dell'Associazione ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S.;*
2. *varie ed eventuali.*

A norma dello statuto associativo vigente e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.a Nedda FANCIO e la stessa, su indicazione dei presenti, invita la Sig.a Alessandra BORASO, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente medesimo, gli altri componenti e precisamente Sigg.e Alessandra Boraso e Gloria Cornolò (quest'ultima in audio-video conferenza);
- sono presenti in proprio gli associati Signori Nedda Fancio, Alessandra Boraso, Massimo Boraso, Sara Mazzon e Enrico Bozzato;
- sono presenti per delega conservata agli atti dell'associazione gli associati Signori Giancarlo Boraso e Gioia Mariuzzo;
- sono presenti mediante collegamento in audio – videoconferenza su piattaforma "Google Meet", come previsto nell'avviso di comunicazione, i Signori Gloria Cornolò, Gaia Mariuzzo, Giuseppe Mariuzzo, Sofia Micelotta, Lara Micelotta, Silvia Cerchier, Giovanna Perazzini, Riccardo Guoitto, Elettra Bianco e Debora Mariuzzo, dei quali il Presidente accerta sia l'identità sia l'idoneità a partecipare alla riunione e a votare;
- la riunione è stata convocata previa comunicazione inviata agli aventi diritto in osservanza ai termini e alle prescrizioni dello statuto associativo.

Il Presidente, constatata la presenza superiore ai 3/4 (tre quarti) degli associati, dichiara la validità della presente Assemblea ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, cui nessuno degli intervenuti si oppone.

Approvazione delle proposte modifiche del nuovo statuto dell'Associazione ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S..

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che è necessario procedere a un insieme di modifiche e adeguamenti dello statuto associativo al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e per chiedere l'iscrizione dell'associazione NEW FUN VILLAGE al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Il documento, nella nuova versione redatta dal Consiglio Direttivo, si compone di 15 articoli, di cui viene data lettura. Alle richieste di chiarimento di alcuni associati, il Presidente risponde esaurientemente.

L'Assemblea, udita l'illustrazione fatta dal Presidente, all'unanimità e con voto palese

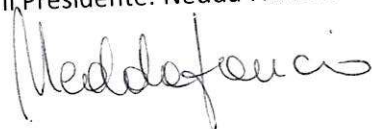
DELIBERA

di approvare il nuovo statuto dell'Associazione NEW FUN VILLAGE nel testo allegato al presente verbale, dando ampio mandato al Presidente Sig.a Nedda Fancio di fare quanto occorre per procedere alla registrazione del verbale presso la competente Agenzia delle Entrate e per procedere all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con facoltà di apportare tutte le modifiche non sostanziali che dovessero essere richieste dall'Ufficio del R.U.N.T.S. in fase e ai fini dell'iscrizione.

Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00 previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Presidente: Nedda FANCIO



Allegato: statuto

Il Segretario: Alessandra BORASO



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio territoriale di San Donato di Po
N° 682
Aut. Privati Serie 3°
Esenti € Esente bello e leg. 5/11/1017

IL FUNZIONARIO (*)
MONGIARDO MARIA LUISA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amicare

27 APR. 2023



STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita, come Ente del Terzo Settore (in breve E.T.S.) nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata NEW FUN VILLAGE E.T.S con sede legale in Jesolo (VE) ed è retta dal presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata, fatta salva la possibilità di scioglimento su deliberazione dell'assemblea dei soci, secondo le disposizioni dettate dal presente statuto.

La qualifica di E.T.S. e l'utilizzo nella denominazione, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo E.T.S., sono subordinati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 2 - Scopi e finalità.

L'Associazione è assolutamente apolitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro ed ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili per il perseguimento dello scopo istituzionale. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

L'Associazione quindi si propone, quale attività di interesse generale, di svolgere le seguenti attività di cui, in prevalenza, all'art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), del D. Lgs. 117/2017:

- 1) l' Associazione si propone come obiettivo di promuovere, nei modi e forme previste dalla vigente normativa, l'educazione artistica, sportiva e psicomotoria di bambini e ragazzi, la gestione di centri destinati ad ospitare bambini e ragazzi per lo svolgimento di attività ludiche, sportive, musicali ed artistiche in genere e di supporto all'attività didattica; detti centri potranno sorgere presso strutture pubbliche o private ed anche con il coinvolgimento di enti pubblici territoriali qualora sussista condivisione di obiettivi di forte valenza socio-culturale. L'Associazione potrà, nei limiti organizzativi e delle risorse economiche disponibili, accogliere

ragazzi con disagi e non aggressivi, in modo da armonizzare la loro presenza in gruppi con l'obiettivo di educare all'accoglimento dei soggetti diversamente abili;

2) l'Associazione ha per oggetto anche l'allestimento di mostre e l'organizzazione di eventi (conferenze, concerti e spettacoli, tavole rotonde, visite a luoghi artisticamente interessanti, partecipazione ad eventi esterni, corsi di carattere artistico, sportivo e culturale in genere, ecc.) in stretta connessione con i propri obiettivi;

3) in particolare per la realizzazione dello scopo prefisso, l'Associazione si propone di realizzare, in accordo con enti ed istituzioni operanti nel territorio nazionale e della Comunità Europea, la realizzazione di centri estivi ove ospitare bambini e ragazzi nel periodo estivo non scolastico al fine di garantire un sostegno agli stessi ed alle loro famiglie, con supporti qualificati volti ad evitare situazioni di disagio che sovente in tali periodi si presentano. L'Associazione potrà, nei limiti organizzativi e delle risorse economiche disponibili, accogliere ragazzi con disagi e non aggressivi, in modo da armonizzare la loro presenza in gruppi con l'obiettivo di educare all'accoglimento dei soggetti diversamente abili.

L'Associazione può svolgere attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a carattere occasionale, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a procedure ad evidenza pubblica indette dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 qualora si tratti di convenzioni e cooperazioni con enti pubblici.

L'Associazione limita comunque espressamente lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di

interesse generale, previste dal presente articolo ai suddetti numeri 1), 2) e 3), al rispetto dei limiti, modalità e condizioni di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, in quanto secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo le regole definite dal D.M. in materia. L'esatta individuazione delle attività diverse è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può in ogni caso realizzare attività di raccolta di fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Nell'esercizio delle attività di interesse generale e di quelle diverse sopra elencate, l'Associazione potrà collaborare con altri E.T.S. simili.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione di norma tramite le prestazioni fornite dai propri soci, oppure ricorrendo a prestazioni di soggetti appartenenti ad Associazioni analoghe; l'Associazione potrà assumere dipendenti ed incaricare tecnici, docenti e professionisti per lo svolgimento di specifiche attività nonché per l'organizzazione il coordinamento e la direzione artistica delle attività svolte.

Gli associati che siano anche volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal soggetto beneficiario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'E.T.S.. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. Sono comunque vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

Il Patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che a qualunque titolo sono o diverranno di proprietà della Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' Associazione.

L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e quote annuali di contribuzione degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. in materia;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il

bilancio consuntivo o rendiconto, da approvarsi comunque in tempo utile al fine di assicurare il deposito presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, nonché ai sensi del principio contabile O.I.C. 35.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2), con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o a altri soggetti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri E.T.S. direttamente collegati con l'Associazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione ha comunque il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale/fondo di dotazione durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi da attività diverse, rendite, proventi ed entrate comunque denominati, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dallo statuto.

L'E.T.S. ha l'obbligo di tenere, a cura del Consiglio Direttivo ove non diversamente disposto, quantomeno il libro degli associati, il libro delle riunioni e deliberazioni delle assemblee degli associati, il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle riunioni dell'organo di controllo (tenuto a cura di quest'ultimo) e i libri delle riunioni e deliberazioni degli altri eventuali organi associativi, nonché, ove ne ricorra la fattispecie, il registro dei volontari. Gli associati in regola con i versamenti delle quote associative hanno diritto di consultare i libri dell'E.T.S. tenuti presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta fatta in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'E.T.S..

Art. 4 - Membri dell'Associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

La qualifica di socio non è trasmissibile. Essa permette di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente Statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.

Diventano Soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli Aderenti.

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Dalla qualità di Socio si decade:

- per recesso;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale di contribuzione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli Associati.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa e la quota annuale di contribuzione di cui al precedente articolo.

Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- ad accedere alle cariche associative.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Tutti gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dal D. Lgs. 117/2017 e dal presente statuto, compreso quello di esame dei libri sociali. Gli associati hanno, in particolare, il diritto di esame dei documenti contabili, delle deliberazioni, dei bilanci, dei rendiconti e dei libri e registri contabili dell'Associazione, anche tramite professionista all'uopo formalmente incaricato a cura e spese del socio richiedente.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;

2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'organo di controllo, se obbligatorio.

Art. 8- L'Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota; può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
- approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
- delibera l'entità della quota associativa e della quota di contribuzione annuale;
- delibera l'esclusione degli associati;
- si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;
- tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione associativa riservati alla competenza dell'assemblea dallo statuto, dall'art. 25 del D. Lgs. 117/2017 o ad essa sottoposti dal consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, comunque in tempo utile per il deposito del bilancio consuntivo o rendiconto approvato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate, di norma, mediante avviso scritto o con altri mezzi idonei (posta telematica, fax...) da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli Associati.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario-cassiere o tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Il Segretario-tesoriere, qualora nominato, cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare gli incassi e i pagamenti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare, nonché cura la tenuta dei libri contabili dell'E.T.S. e tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Qualora non nominato, a tali funzioni vi provvede il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto

favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 10 - Il Presidente.

Al Presidente, nominato dall'Assemblea è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. I poteri di rappresentanza attribuiti in base al presente statuto sono generali e pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo che si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione e di stipulare contratti e convenzioni utili e/o necessari per l'espletamento delle attività proprie dell'Associazione.

Art. 11- Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2, fatta salva quella dell'organo di controllo che, se nominato, è remunerata in base al D.M. 140/2012.

Art. 11 bis – Organo di controllo

L'organo di controllo, ove obbligatorio ex art. 30 del D. Lgs. 117/2017, vigila sulla regolarità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sulla regolarità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali preventivi e consuntivi.

Esso svolge le funzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 nei modi ivi previsti.

L'organo di controllo è monocratico.

L'organo di controllo, ove obbligatorio, è nominato dall'assemblea ordinaria, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Il controllo deve riferirsi anche alla regolarità contabile delle spese e delle entrate e dei bilanci consuntivo e preventivo. Il revisore vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento e verifica l'osservanza effettiva delle finalità dell'E.T.S. ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 117/2017.

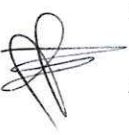
Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Gli associati possono denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 12 – Intramissibilità **della quota sociale.**

La quota sociale, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intramissibile e non rivalutabile.



Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o sia effettuate a favore di altri E.T.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura o siano direttamente collegati con l'Associazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.14 -Norma finale.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'eventuale attivo di liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri E.T.S. che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni senza fine di lucro, nonché di E.T.S. di cui al D. Lgs. 117/2017. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina delle associazioni senza fine di lucro, trovano applicazione dall'iscrizione al R.U.N.T.S.. Anche l'acronimo E.T.S. sarà efficacemente e validamente utilizzabile verso i terzi solo dopo l'iscrizione dell'E.T.S. al R.U.N.T.S..

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'X' or 'A' shape. The signature on the right is a more complex, cursive signature, possibly starting with 'AB'.

